

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AREZZO

SENTENZA  
0/5  
0/5  
0/5  
0/5

In composizione monocratica nella persona del dott. [REDACTED]

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 2009 R.G.

Promossa da:

Banca [REDACTED] in persona del Direttore Generale sig. [REDACTED] autorizzato come da delibera del C.d.A. del 29.4.2009, elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione.

PARTE ATTRICE

Contro:

[REDACTED] (già [REDACTED]), in Liquidazione e in Concordato Preventivo, in persona del Liquidatore e legale rappresentante dott. [REDACTED] e dei Commissari Giudiziali dott. [REDACTED]





argomentazioni esposte dal giudice incaricato della trattazione del procedimento per sequestro (promosso a suo tempo dall'odierna attrice), il quale, nel prendere in considerazione proprio il profilo dell'esercizio dell'opzione di acquisto, ha ritenuto che la lavorazione della materia prima (la cui effettiva esecuzione non risulta contestata nella presente causa) andasse comunque ad integrare l'implicito esercizio di tale opzione. Né, del resto, sarebbe possibile ascrivere ad un tale comportamento un significato diverso rispetto a quello di voler procedere all'acquisto dell'oro in questione, mentre le eventuali incertezze in ordine all'esatta individuazione del momento storico cui ancorare tale evento (come lamentato da parte attrice in ordine all'impossibilità, così insorgente, di individuare un momento cronologico determinato cui fare riferimento per la valutazione del prezzo dell'oro) appaiono al più integrare profili di inadempimento contrattuale suscettibili di riverberarsi in un diritto di credito risarcitorio in capo all'odierna attrice. Ciò senza considerare la difficoltà (di ardua superabilità) di riuscire a determinare l'originaria provenienza dell'oro, una volta procedutosi alla sua lavorazione (onde ricavarne gioielleria, come nel caso di specie), viepiù enfatizzata in caso di vendita a terzi.

3) Le domande attoree devono quindi essere respinte.

4) In base al criterio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014.



P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

1) respinge le domande avanzate da parte attrice Banca [REDACTED]

2) condanna parte attrice Banca [REDACTED] a rifondere a parte convenuta [REDACTED] (già [REDACTED]) le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 21.387,00 per compenso, di cui € 3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, € 9.915,00 per la fase istruttoria, € 5.870,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.

Arezzo, 12.11.2015

Il Giudice

[REDACTED]

Espositato in C. in p.ria il ...  
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
12/11/2015

